



Delibera n. **27/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 1/12

OGGETTO: Adozione del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI).			
N. o.d.g.: 02/03	Rep. n. 27/2016	Prot. n. 3943	UOR: SEGRETERIA TECNICA DEL RETTORE

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012, ed in particolare l'articolo 6, comma 5, che prevede che "*I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione*";
- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'articolo 6;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240, norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza universitario;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.487/2013 del 4 novembre 2013;
- visto il Decreto Rettoriale n.255/2015 del 4 giugno 2015, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° novembre 2015, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI);
- vista la Disposizione del Direttore Generale n.378/2015 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei servizi dipartimentali;
- vista la proposta di adozione del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) approvata dal Consiglio di Dipartimento con delibera n.31/2015 del 9 dicembre 2015;



Delibera n. **27/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 2/12

visto il parere favorevole espresso nel merito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.5/2016 del 29 gennaio 2016;
sentito il Direttore Generale;

DELIBERA

di approvare l'adozione del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E INTERNAZIONALI: STORIA, CULTURE, LINGUE, LETTERATURE, ARTI, MEDIA (DISCUI)

TITOLO I DIPARTIMENTO

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media, di seguito denominato DISCUI.
2. La denominazione ufficiale è sempre in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportare anche la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da Department of Communication Sciences, Humanities and International Studies: History, Cultures, Languages, Literatures, Arts, Media.

Articolo 2 Definizione e finalità

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni, il Dipartimento promuove, coordina e pubblicizza l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; inoltre, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei Corsi di Studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 14 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n.240/2010.
3. Il Dipartimento si propone come luogo di incontro di competenze ed esperienze disciplinari molteplici. Esso promuove e coordina la ricerca e la didattica, in ottica internazionale e transnazionale, per ciò che riguarda:
 - la storia nelle sue diverse articolazioni temporali e settoriali, in un arco cronologico molto ampio che va dalla storia antica a quella contemporanea analizzate da molteplici prospettive metodologiche e disciplinari;
 - le lingue e le culture in tutte le loro sfaccettature indagate dalle discipline linguistiche, filologiche, letterarie, comunicative, filosofiche, demo-etno-antropologiche, tanto nelle loro specificità quanto nelle loro relazioni, e dunque la trasmigrazione di esperienze, l'intersezione tra pratiche linguistiche, letterarie, artistiche e le altre forme espressive e simboliche; la comunicazione linguistica e interculturale, anche dal punto di vista dell'economia, dell'impresa e del settore pubblico;



Delibera n. 27/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 3/12

- l'archeologia tra antichità e medioevo, la storia dell'arte nella sua evoluzione economica e sociale, nonché nelle caratterizzazioni regionali, italiane, europee e internazionali, la storiografia artistica, le relazioni con il turismo culturale, la fruizione dei musei e la didattica museale;
- la letteratura nella sua articolata e complessa specificità estetica, come campo di riflessione sul valore delle metodologie critiche di ambito sia storico-filologico sia comparatistico e sulla loro possibile interazione in prospettiva (inter)culturale e intermediale con la filosofia, la psicologia, la sociologia e le scienze;
- la ricerca sulla comunicazione, l'informazione e i media e le dinamiche emergenti della *network society* nei diversi ambiti sociali ed organizzativi; l'applicazione delle metodologie qualitative e quantitative della ricerca attraverso le quali analizzare diversi fenomeni legati all'evoluzione mediale e agli sviluppi del digitale, all'analisi dell'industria culturale e dei consumi, all'innovazione delle forme metaforiche dell'immaginario veicolate da prodotti culturali;
- le discipline pedagogiche (nel caso specifico, storia dell'educazione, pedagogia generale ed interculturale) che studiano questioni (in particolare, il genere e l'ambiente), fenomeni e processi di socializzazione, associati prevalentemente alla formazione delle nuove generazioni e allo sviluppo di valori sociali. Le loro prospettive si integrano con i progetti dell'area linguistica, della comunicazione e della psicologia dell'educazione;
- le scienze psicologiche, articolate nei diversi settori disciplinari che le caratterizzano e secondo approcci teorici e metodologici consolidati (sperimentale, clinico, psicodinamico, esperienziale-fenomenologico) per lo studio delle strutture e dei processi intraindividuali ed interindividuali alla base del comportamento umano al fine della promozione del benessere della persona, dei gruppi e delle comunità.

4. Il DISCUI inoltre:

- a) promuove su proposta delle Strutture Didattiche i Corsi di Studio attivati nell'ambito del Dipartimento;
- b) promuove e coordina le attività formative relative ai dottorati e ai corsi di alta formazione e avviamento alla ricerca in esso attivati;
- c) promuove e coordina attività di ricerca applicata, assistenza tecnica e formazione, su contratto o convenzione, nei confronti di Enti pubblici e privati;
- d) coopera con altri Dipartimenti, Centri di ricerca e gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Università di Urbino Carlo Bo, anche stabilendo accordi e convenzioni;
- e) propone la costituzione di Centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di Centri Interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza in conformità agli articoli 12 e 31 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3

Sede e attrezzature

1. Il DISCUI ha sede nei locali e dispone delle attrezzature indicate nel Decreto Rettorale di istituzione e nei provvedimenti successivi. Le attrezzature acquisite successivamente verranno riportate nell'inventario del Dipartimento.

Articolo 4

Composizione

- 1. Al Dipartimento afferiscono i professori/professoressse di ruolo, i ricercatori/ricercatrici di ruolo e a tempo determinato per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta o chiamata e i docenti con contratto a tempo determinato. L'afferenza cessa con il trasferimento ad altro Ateneo o Dipartimento.
- 2. E' assegnato al Dipartimento il personale tecnico-amministrativo individuato con provvedimento del Direttore Generale.
- 3. Ne fanno parte, inoltre, i dottorandi/dottorande e gli assegnisti/assegniste di ricerca, e vi operano i



Delibera n. **27/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 4/12

borsisti e i titolari di contratti attivati a qualunque titolo dalla medesima struttura. Possono farne parte anche i professori/professoressse con contratto di collaborazione, altri dottorandi/dottorande e ogni studioso/studiosa italiano e straniero il cui apporto alle attività di ricerca sia ritenuto necessario dal Consiglio di Dipartimento.

4. La mobilità tra Dipartimenti di professori/professoressse e ricercatori/ricercatrici è disciplinata dal relativo regolamento di Ateneo.

Articolo 5

Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi al suo interno in Sezioni, al fine di meglio coordinare l'attività scientifica.

2. Le Sezioni, comprendenti aree affini di ricerca, non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, né organi di governo propri.

3. L'organizzazione dell'attività scientifica della Sezione è curata da un Responsabile eletto dai membri del Dipartimento afferenti alla Sezione stessa.

4. Il Responsabile di Sezione è un membro del Dipartimento afferente alla Sezione, resta in carica per il tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge, di norma, le funzioni attribuitegli dal Direttore o dagli Organi Collegiali.

5. La proposta di costituzione di una nuova Sezione deve essere presentata da almeno cinque membri del Consiglio di Dipartimento. Ciascun membro può afferire anche a più Sezioni, ma avrà diritto di voto solo in quella per cui esprimerà la preferenza.

Articolo 6

Fondi

1. Il Dipartimento può disporre della dotazione ordinaria di funzionamento e dei seguenti fondi:

- a) assegnazioni per la ricerca scientifica e per l'attività didattica;
- b) assegnazioni per attrezzature;
- c) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca e per attività didattica;
- d) proventi per prestazioni a pagamento;
- e) contributi e donazioni di Enti e privati;
- f) ogni altro fondo specificamente destinato per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) La Giunta;
- d) La Commissione paritetica docenti-studenti.

TITOLO II

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Articolo 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;



Delibera n. **27/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 5/12

- b) tutti i professori/professoresses e i ricercatori/ricercatrici, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti;
 - c) il Segretario Amministrativo;
 - d) un rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca;
 - e) un rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca;
 - f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai Corsi afferenti al Dipartimento;
 - g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio gli studenti/studentesse, i dottorandi/dottorande, gli assegnisti/assegniste e il personale tecnico amministrativo che non ricoprono la carica di rappresentanti, nonché i borsisti, i contrattisti di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività nel Dipartimento.
3. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f), g) dell'articolo 8, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 9

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 70).

Articolo 10

Elezioni del rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca

1. Le elezioni del rappresentante dei dottorandi/dottorande di ricerca si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 71).

Articolo 11

Elezioni del rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca

1. Le elezioni del rappresentante degli assegnisti/assegniste di ricerca si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 72).

Articolo 12

Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse si svolgono in ottemperanza al Regolamento Generale di Ateneo (articolo 73).

Articolo 13

Competenze

1. Al Consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.
2. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento in composizione allargata e completa provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di posti di ricercatore a tempo determinato. Le deliberazioni di proposte di chiamata di professori/professoresses e di ricercatori/ricercatrici sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente, sentito il Consiglio di Dipartimento in composizione allargata.
3. Oltre alle competenze previste nei precedenti commi, il Consiglio di Dipartimento:
- a) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;
 - b) delibera sulle richieste di afferenza dei professori/professoresses e dei ricercatori/ricercatrici coerentemente con le previsioni del regolamento di mobilità tra Dipartimenti;
 - c) delibera sulla proposta di conferimento dello status di *Visiting Professor* o *Visiting Researcher*;



Delibera n. 27/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 6/12

- d) propone, per l'approvazione del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - e) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, l'istituzione delle Strutture Didattiche per i Corsi di Studio di afferenza e il relativo Regolamento di funzionamento;
 - f) collabora con i Consigli degli altri Dipartimenti interessati alla stesura del regolamento, da proporre all'approvazione del Senato Accademico, relativo ai Corsi per i quali nessun Dipartimento fornisca un numero di docenti pari alla metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi;
 - g) programma, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Studio, predisponendo inoltre l'offerta formativa dei suddetti Corsi di Studio, e attivando e disattivando insegnamenti, sentiti i Consigli delle Strutture Didattiche ad esso afferenti;
 - h) delibera in merito a proposte, richieste ed iniziative delle Strutture Didattiche, coerentemente con i Regolamenti delle Strutture stesse;
 - i) programma, coordina e disciplina i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione ad esso afferente (*post-lauream* e alta formazione di I e II livello), sentiti i Consigli delle Strutture Didattiche ad esso afferenti di cui all'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento;
 - l) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori/professoressse, degli affidamenti didattici ai professori/professoressse e ai ricercatori/ricercatrici universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori/ricercatrici a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle Strutture Didattiche interessate;
 - m) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
 - n) propone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
 - o) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - p) delibera su contratti, convenzioni e consulenze;
 - q) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
 - r) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse, comprese le risorse finanziarie da destinare al funzionamento delle Strutture Didattiche del Dipartimento;
 - s) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni.
4. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream* e di master universitari di I e II livello nonché di ogni altra attività didattica configurabile come formazione permanente.

Articolo 14

Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto presso la sede in cui presta servizio, con anticipo di almeno una settimana.
4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo del Dipartimento.

Articolo 15

Ordine del giorno

1. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ciascun



Delibera n. 27/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 7/12

membro del Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.

3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

Articolo 16

Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio

1. Le presenze vengono rilevate dal segretario mediante firma su un foglio di presenze allegato al verbale del Consiglio.

Articolo 17

Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore a un terzo degli aventi diritto.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere a una nuova convocazione.

3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, luogo, giorno ed ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'albo del Dipartimento. Dell'aggiornamento della seduta verrà data comunicazione scritta, con le modalità indicate nell'articolo 14 del presente Regolamento.

4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.

5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.

6. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.

7. Il Direttore può invitare persone non appartenenti al Dipartimento a partecipare come uditori o esperti; le stesse dovranno abbandonare la seduta al momento della votazione.

Articolo 18

Deliberazioni e verbalizzazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

2. Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del segretario. Il ruolo di segretario è svolto dal professore/professoressa di prima fascia più giovane nel ruolo e in sua assenza da un membro del Consiglio designato dal Direttore.

3. Al segretario è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.

4. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.

5. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al segretario nel corso della seduta.

6. Le delibere sono riportate a verbale per esteso, con i risultati delle relative votazioni (che esplicitano l'indicazione dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti).

7. I verbali non approvati nella stessa seduta sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.



Delibera n. 27/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 8/12

8. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
9. È garantito il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.
10. Le deliberazioni possono essere consultate nella specifica pagina *web*, se attiva.

Articolo 19

Votazioni

1. L'espressione del voto è di regola palese. L'elezione degli organi del Dipartimento ha luogo a scrutinio segreto. Sulle proposte di derogare alla regola del voto palese decide il Consiglio.

Articolo 20

Segretario Amministrativo

1. Le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento sono assegnate con provvedimento del Direttore Generale dell'Università a un dipendente della stessa Università.
2. Il Segretario Amministrativo, tra l'altro:
 - a) coordina l'attività amministrativa e contabile;
 - b) partecipa al Consiglio di Dipartimento e alla Giunta;
 - c) informa i propri collaboratori sull'evoluzione normativa e organizza le procedure atte a migliorare la produttività dei servizi amministrativi;
 - d) cura l'applicazione delle norme fiscali e tributarie, previdenziali e assistenziali;
 - e) collabora col Direttore per le attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - f) effettua ogni controllo contabile ed ha competenza sulla legittimità degli atti del Dipartimento;
 - g) verifica la regolarità formale e fiscale dei documenti contabili.

TITOLO III

DIRETTORE

Articolo 21

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento, promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
 - d) indice le elezioni di sua competenza;
 - e) sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - m) provvede alla nomina dei Presidenti eletti dalle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale ed ai competenti Uffici dell'Amministrazione;
 - n) può in caso di necessità ed urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - o) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;



Delibera n. 27/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 9/12

- p) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Presidente della Struttura Didattica;
q) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

Articolo 22

Durata della carica e incompatibilità

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Pro Rettore Vicario, Presidente del Consiglio di una Struttura Didattica, membro del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
2. Il Direttore resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
3. Per la carica di Direttore è prevista un'indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 23

Vice-direttore

1. Il Direttore designa un Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento.
2. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore.
3. Il Vice-direttore deve essere un professore/professoressa o ricercatore/ricercatrice confermato con regime di impegno a tempo pieno o che abbia presentato una dichiarazione di impegno a tempo pieno da far valere in caso di nomina.
4. A meno che non sia tra gli eletti in Giunta, il Vice-direttore è membro della Giunta con voto consultivo.

Articolo 24

Elezioni

1. Il Direttore del Dipartimento è un professore/professoressa ordinario dell'Università, afferente al Dipartimento, con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilità dei professori/professoresses ordinari e negli altri casi previsti dalla legge, un professore/professoressa associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori/professoresses associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.
2. Chi intende candidarsi alla carica di Direttore di Dipartimento deve presentare al Decano del Dipartimento dichiarazione di candidatura, corredata da un programma, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Scaduto il termine delle candidature e almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta straordinaria con l'unico punto all'ordine del giorno: presentazione delle candidature con relativo programma e discussione. Il Consiglio è presieduto dal Decano.
4. Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
5. Il Direttore è eletto in apposita seduta del Consiglio di Dipartimento convocata dal Decano almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata, il Decano convoca la seduta entro venti giorni.
6. La composizione del Seggio, almeno di tre componenti, le modalità delle operazioni di voto e di scrutinio sono indicate nel provvedimento del Decano del Dipartimento che indice le elezioni, in coerenza con le norme del presente Regolamento.
7. Nella prima votazione il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il



Delibera n. 27/2016 del Senato Accademico del 16/02/2016

pag. 10/12

maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede a una seconda votazione, nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori/professoressse associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il Direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il Direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal realizzarsi del fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

10. Il Direttore decade dalla carica per volontaria rinuncia, in caso di cessazione del requisito dell'impegno a tempo pieno ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore deve essere disposta dal Decano entro venti giorni.

11. Nei confronti del Direttore è possibile presentare, in ogni momento, motivata mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento, da discutere nel corso di una riunione straordinaria di quest'ultimo, convocata non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione presso il Dipartimento medesimo. Qualora detta mozione venga approvata con una maggioranza almeno pari ai due terzi dei componenti il Consiglio, il Direttore decade dalla carica e si procede ad una nuova elezione, con le modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Articolo 25 Composizione

1. La Giunta è composta da:

- a) il Direttore, che la presiede;
- b) il Segretario Amministrativo;
- c) i Presidenti delle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento. Il Presidente che non fosse incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica;
- d) quattro docenti tra i membri del Dipartimento e precisamente:
 - un professore di ruolo di prima fascia
 - un professore di ruolo di seconda fascia
 - due ricercatori/ricercatrici di ruolo;
- e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Sono membri di diritto della Giunta il Direttore, il Segretario Amministrativo ed i Presidenti delle Strutture Didattiche.

3. Gli altri componenti la Giunta sono eletti tra i componenti il Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto.

4. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento.

5. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti. Risultano eletti i candidati che



Delibera n. **27/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 11/12

abbiano riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quelli con minore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente.

6. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

7. La durata della Giunta coincide con la durata del mandato del Direttore.

8. I componenti la Giunta sono rieleggibili.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti nell'ambito della categoria di appartenenza. In mancanza si procede, qualora ricorrano le condizioni, a elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

Articolo 26

Funzioni

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nella programmazione delle attività di ricerca, nella distribuzione dei fondi assegnati a questo fine e nella predisposizione di relazioni sullo stato della ricerca nel Dipartimento.

Articolo 27

Convocazione

1. La Giunta è convocata dal Direttore ogni qual volta sia necessario, con comunicazione scritta ai membri e con avviso pubblicato all'albo del Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi prima. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore/professoressa di ruolo di prima fascia più giovane nel ruolo.

4. Alla Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento dettate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento.

TITOLO V

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Articolo 28

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti/studentesse.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita dal Dipartimento o ad esso afferente e da un pari numero di studenti/studentesse, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.

3. Gli studenti/studentesse che partecipano alla Commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Strutture Didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza le elezioni sono indette ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

4. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Strutture Didattiche.

5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.



Delibera n. **27/2016** del Senato Accademico del **16/02/2016**

pag. 12/12

7. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti e studentesse dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.

8. La Commissione è coadiuvata da specifiche Commissioni paritetiche composte da docenti e studenti/studentesse di ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento.

TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 29 Strutture Didattiche

1. Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite Strutture interne. Tali Strutture sono istituite con atto del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 30 Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettorale.

3. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

Articolo 31 Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

La presente delibera viene letta e approvata seduta stante.
